



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco Lomonaco*

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22.10.2015)



Art. 1

Finalità e Criteri Generali

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'obbligo della città di Montalbano Jonico, al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e garantire il diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza, con particolare riguardo agli studenti che abbiano una difficoltà oggettiva nel raggiungimento delle sedi scolastiche.
2. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art.2

Destinatari

1. Il servizio è organizzato per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado compresi nell'obbligo scolastico e residenti nel Comune di Montalbano Jonico, secondo le modalità del presente regolamento (articoli 3 e seguenti) e comunque viene erogato solo per distanze fra scuole e punti di fermata non inferiori a 300 metri.
2. Gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado non residenti a Montalbano Jonico ma comunque frequentanti uno degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale e serviti dal Trasporto Scolastico, possono fare richiesta di accesso al servizio, a condizione di utilizzare orari e fermate già previste per i residenti. Resta inteso che la suddetta richiesta potrà essere accolta solo previa verifica di disponibilità di posti sui mezzi, ferma restando la precedenza agli alunni residenti.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune ed è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado compresi nell'obbligo scolastico.

Art. 4

Durata del servizio

1. Il servizio viene effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico regionale e d'Istituto.
2. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico, in caso di inagibilità dei percorsi per i mezzi adibiti al trasporto, o per altri straordinari e comprovabili motivi.

Art. 5

Iscrizioni

1. Ogni anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, viene promossa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, previa adeguata informazione agli utenti interessati. L'Ufficio Biblioteca-Istruzione Scolastica predispose la specifica modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio protocollo con le modalità ed entro e non oltre le scadenze prestabilite, e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Eventuali domande presentate oltre i termini prefissati potranno essere accolte solo in caso in cui questo non comporti modifiche all'organizzazione del servizio, e previa verifica della disponibilità di posti sui mezzi.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente in forma scritta almeno sette giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
4. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico. I genitori degli alunni ammessi al servizio sono obbligati al pagamento della tariffa prevista indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio stesso da parte degli alunni, salvo eventuali disdette.
5. Le disdette dovranno essere trasmesse al Comune in forma scritta. In caso di disdetta, i genitori saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione al servizio.



6. Per domande di iscrizione presentate ad anno scolastico iniziato, i genitori degli alunni ammessi al servizio saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva erogazione del servizio da parte del Comune.

7. Sono ammesse le iscrizioni anche per i percorsi di sola andata o di solo ritorno, per cui l'utente pagherà la metà della tariffa mensile di andata e ritorno.

8. La tariffa mensile è unica per tutti i mesi di espletamento del servizio, in quanto calcolata su base annua, per cui non rileva il fatto che in alcuni mesi il servizio venga effettuato soltanto per alcune settimane e non per l'intero mese. Fanno eccezione i mesi di settembre e giugno nel caso in cui l'espletamento del servizio dovesse essere svolto per un periodo inferiore ai 15 gg; nel qual caso si applicherà una tariffa ridotta del 50%.

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio

1. L'ufficio comunale competente predispose ogni anno il Piano del Trasporto Scolastico, con il quale vengono indicati gli orari, i percorsi e la dislocazione dei punti di raccolta per la salita e la discesa degli alunni. La predisposizione del Piano dovrà avvenire in tempo utile per la programmazione ed il corretto avvio del servizio, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.

2. Gli utenti sono obbligati all'esclusiva fruizione della linea prevista dall'Amministrazione.

3. I percorsi e gli orari degli scuolabus vengono resi noti all'utenza previa definizione degli orari scolastici da parte degli Istituti, ma potranno essere periodicamente modificati in base a successivi cambiamenti degli orari scolastici, od altri straordinari motivi. Gli utenti interessati saranno informati degli eventuali cambiamenti dei percorsi e degli orari che dovessero rendersi necessari.

4. Agli utenti ammessi al servizio verrà rilasciato apposito tesserino nominativo d'iscrizione, il quale dovrà essere esibito al conducente dello scuolabus e/o al personale addetto dietro esplicita richiesta. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'Ufficio Biblioteca-Istruzione Scolastica del Comune. Il Comune può attivare anche forme di controllo mediante strumentazione elettronica.

5. Il Piano del Trasporto scolastico viene redatto sulla base delle richieste dei singoli utenti presentate al momento dell'iscrizione al servizio, e deve tenere conto del fatto che:

- I percorsi andranno determinati andando a ricercare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile, minimizzando il tempo trascorso dagli alunni sul mezzo, prevedendo per la salita e la discesa di questi ultimi idonei punti di raccolta; il piano potrà essere modificato nel corso dell'anno per apportare eventuali migliorie al servizio, fermo restando il principio di economicità ed efficienza;
- Il servizio viene erogato solo per distanze fra scuole e punti di fermata non inferiori a 300 metri;
- La distanza minima tra i punti di raccolta deve essere pari ad almeno 250 metri nei centri abitati, e ad almeno 500 metri al di fuori di essi;
- I punti di raccolta saranno scelti in zone dove sia possibile la discesa e la salita degli alunni in condizioni di sicurezza;
- Non sarà previsto il transito dei mezzi in strade private, né in strade in cui sia difficoltosa la manovra dei mezzi di trasporto;
- Non saranno attivati percorsi per un numero di alunni inferiore a 6.

Art. 7

Obblighi e responsabilità dell'utenza

1. Gli alunni devono essere sempre presenti alle fermate degli scuolabus agli orari stabiliti.

2. Ai fini della loro incolumità, gli alunni devono sempre essere accompagnati dai genitori o da altri adulti al momento della salita e della discesa dai mezzi adibiti al trasporto.

3. Durante il servizio, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'autista e l'accompagnatore, e non potranno portare sul mezzo oggetti pericolosi. In generale dovranno attenersi alle istruzioni dell'accompagnatore.

4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, o comunque tale da turbare il buon funzionamento del servizio, attestato dall'autista o dall'accompagnatore, oltre al richiamo verbale, l'Ufficio Biblioteca-



Istruzione Scolastica del Comune procederà alla segnalazione dell'accaduto alla famiglia dell'alunno interessato.

5. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni ai mezzi adibiti al servizio dovranno essere risarciti dai rispettivi genitori, o comunque da chi ne eserciti la patria potestà.

6. La responsabilità del gestore del servizio è limitata al trasporto degli alunni. La responsabilità di quanto può accadere prima della salita o dopo la discesa dal mezzo, compreso l'attraversamento della strada, è a carico delle famiglie degli alunni.

Art. 8

Accompagnatori

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico.

2. La sorveglianza e l'accompagnamento sono svolti da adulti a ciò espressamente incaricati dal Comune, o da imprese o altri organismi da questo individuate, anche attraverso l'impiego di volontari.

3. L'accompagnatore è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività: cura delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus; sorveglianza degli alunni sullo scuolabus; cura della consegna degli alunni alle scuole di appartenenza.

4. L'accompagnatore, munito della lista degli alunni ammessi al servizio fornito dal Comune, dovrà riconsegnare il bambino unicamente ai rispettivi genitori o ad adulti da questi autorizzati. Non sarà consentito far scendere gli alunni ad una fermata diversa da quella concordata.

5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la sede della Polizia Locale ed ivi sorvegliato dall'accompagnatore.

Art. 9

Pagamento del servizio

1. Per fruire del servizio di trasporto scolastico gli utenti sono tenuti al pagamento di una retta variabile a seconda della collocazione nelle fasce ISEE.

2. Sono esonerati gli utenti con valore ISEE pari o inferiore alla pensione minima sociale.

3. Agli utenti con ISEE superiore al limite stabilito per la fascia più alta o che non presentino l'attestazione ISEE sarà assegnata la retta massima.

4. Le famiglie sono tenute a versare la quota di contribuzione determinata attraverso la tabella di seguito riportata. Sono stabilite tariffe differenziate con riferimento alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti.

FASCE	VALORE ISEE	Importo contribuzione per n.1 buono-viaggio (comprensivo di IVA)
1^	Valore ISEE pari o inferiore alla pensione minima sociale	
2^	Dalla pensione minima a ISEE 7.000,00	
3^	Da ISEE € 7.000,01 a ISEE € 9.000,00	
4^	Da ISEE € 9.000,01 a ISEE € 11.305,72	
5^	Da ISEE € 11.305,73 a ISEE € 15.500,00	
6^	Oltre ISEE € 15.500,00	



E' previsto l'abbonamento mensile così distinto:

FASCE	VALORE ISEE	
1^	Valore ISEE pari o inferiore alla pensione minima sociale	Esonero
2^	Dalla pensione minima a ISEE 7.000,00	€.
3^	Da ISEE € 7.000,01 a ISEE € 9.000,00	€.
4^	Da ISEE € 9.000,01 a ISEE € 11.305,72	€.
5^	Da ISEE € 11.305,73 a ISEE € 15.500,00	€.
6^	Oltre ISEE € 15.500,00	Prezzo intero

Gli importi che scaturiscono dall'applicazione delle varie fasce ISEE sono opportunamente arrotondate per eccesso o per difetto relativamente all'ultimo decimale (ovvero ai cinque centesimi di euro) al fine di evitare disagi a carico dell'utenza e dell'ufficio nelle operazioni di cassa.

5. Per il secondo figlio fruitore del servizio è applicata una riduzione del 25% sul costo corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza. Per ciascun dei figli successivi al secondo è applicata una riduzione del 50%.

6. In casi eccezionali, per tutelare alcune situazioni particolari di utenti che, pur non trovandosi nelle condizioni di essere esonerati, manifestino, tuttavia, oggettive difficoltà economiche (quali ad es. dissesti finanziari, gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia) può essere prevista la riduzione ovvero la temporanea esenzione dal pagamento della retta da corrispondere. A tal fine l'utente dovrà presentare apposita domanda. L'assistente sociale verificherà lo stato di effettiva necessità e relazionerà al servizio scolastico. In questi casi, qualora l'oggettiva difficoltà avvenga nel corso dell'anno scolastico, in deroga potrà essere presentata richiesta oltre il termine di cui all'art.5.

7. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie/esenzioni gli utenti residenti nel Comune o ivi domiciliati in maniera stabile e continuativa. I cittadini non residenti e non domiciliati stabilmente sono tenuti al pagamento dell'importo previsto nella 6^ fascia.

8. Il versamento della quota di contribuzione può essere effettuata mensilmente presso l'Ufficio Economato del Comune.

Art. 10

Accettazione del Regolamento

1. La presentazione della domanda di iscrizione al servizio trasporto scolastico comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti normative in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul trasporto scolastico.



Art. 12

Trattamento dei dati

1 - L'Ufficio Pubblica Istruzione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio trasporto scolastico, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.

Art. 13

Norme Finali

1. Il presente Regolamento, costituito da n.13 articoli, entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale per quanto applicabile, e dall'anno scolastico 2016/2017 relativamente alla disciplina del servizio per l'utenza, e potrà essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

